NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 6

A modifica di quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1978, non più in vigore dal 14 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it